



Il D.lgs 81 / 2008:

I Ruoli introdotti dalla Normativa sulla Sicurezza



Il datore di lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, **ha la responsabilità dell'impresa stessa** ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.



Il datore di lavoro

Poiché la prevenzione si attua anche attraverso la conoscenza dei rischi (informare è già prevenire), il D.Lgs. prevede che il datore di lavoro attui:

- ☐ l'analisi dei rischi;
- ☐ la valutazione dei rischi;
- ☐ il documento di programmazione della prevenzione
- ☐ la manutenzione degli ambienti, delle macchine e degli impianti;
- ☐ l'informazione e la formazione;

(Tale attività deve coinvolgere i lavoratori)



Il datore di lavoro deve:

valutare i rischi presenti in azienda;

organizzare la sicurezza e la gestione delle emergenze;

nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione *(compito che può svolgere anche direttamente);*

nominare il Medico Competente *(il medico competente non ha solo il compito di fare le visite, ma di informare, dare pareri sulla scelta delle attrezzature, dei DPI -dispositivi di protezione individuale, partecipare alle riunioni sulla prevenzione, ecc.)*



LAVORATORE

e figure ad esso assimilate

Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società.



Compiti dei Lavoratori

- ☐ Rispettare le istruzioni impartite;
- ☐ Utilizzare correttamente i DPI , macchinari, attrezzature, utensili, sostanze pericolose;
- ☐ Non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- ☐ Sottoporsi agli accertamenti sanitari, quando previsti
- ☐ Segnalare inconvenienti e pericoli;



Compiti dei Lavoratori

- ❑ Partecipare ai corsi di informazione e formazione; Eleggere o designare i propri rappresentanti per la salute e la sicurezza;
- ❑ Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- ❑ I lavoratori contribuiscono, assieme al datore di lavoro, ad applicare le norme, a sviluppare ed a migliorare le condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.



DIRIGENTI

Il dirigente è certamente il maggior collaboratore del datore di lavoro nell'organizzazione dell'attività aziendale e nella predisposizione delle misure di sicurezza.

L' art. 2, co. 1°, lett. d) del D.Lvo n. 81/2008 definisce il dirigente come la **“persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”**.

In altri termini, il dirigente può essere definito come il soggetto preposto ad un intero settore di attività, con autonomia e discrezionalità decisionale. Tale «autonomia» e «discrezionalità» sono, però, per lo più riferite ad uno specifico settore dell'attività dell'impresa o dell'ente, ovvero ad un aspetto specifico delle misure di sicurezza o degli obblighi di prevenzione in genere (ad esempio, il settore della sicurezza relativa agli impianti, ovvero alle attrezzature, etc.).

Decreto Legislativo n.81 9 Aprile 2008

I ruoli introdotti dalla normativa sulla Sicurezza



DIRIGENTI

Pertanto, è bene precisare che, ai fini specifici dell'accertamento di responsabilità di carattere penale, si può considerare come “dirigente”, il soggetto che, pur essendo dotato di poteri direttivi, organizzativi ed attuativi, non abbia tuttavia autonomia decisionale e di spesa assoluta e sia, quindi, condizionato, nell'esercizio dei poteri stessi, dalle decisioni adottate dal datore di lavoro.

DIRIGENTI

Gli obblighi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lvo n. 81/2008, i datori di lavoro e i dirigenti devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo,
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza,
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza,
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente,
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico,

DIRIGENTI

- f)richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione,
- g)richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto,
- h)adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, i)informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione,
- l)adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37,
- m)astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato,

DIRIGENTI

n)consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute,

o)consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 17, co. 1°, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r),

p)elaborare il documento di cui all'art. 26, co. 3°, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,

q)prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio,

DIRIGENTI

r)comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni,

s)consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50,

t)adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti,

u)nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro,

DIRIGENTI

- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35,
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.



PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e **nei limiti di poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute**, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed **esercitando un funzionale potere di iniziativa**;

La funzione di **Preposto** si riconosce a chi **sovrintende il lavoro di altri** e può dare loro ordini per ruolo, titolo, anzianità, altro.

Ai fini della sussistenza degli obblighi e delle responsabilità in materia di igiene e sicurezza, ciò che rileva **non è tanto la qualifica formale** posseduta quanto la circostanza che le mansioni di **Preposto** siano in concreto espletate.

Per la legge **è un dipendente che esercita compiti di supervisione e coordinamento del lavoro** e deve pertanto assolvere agli obblighi di sicurezza relativi al **controllo sull'applicazione** delle norme di prevenzione ed alla connessa **formazione dei lavoratori**.

PREPOSTO

In concreto, i preposti sono quei soggetti a cui sono stati affidati compiti di sorveglianza e di controllo sul comportamento dei lavoratori, come i capi-squadra, i capi-reparto, i capi-cantiere, ecc... (Cass. Pen. 1° Giugno 2007, n. 21593; Cass. pen. Sez. IV, 20.Marzo .2002 n. 11334; Cass. Pen. 20 Gennaio 1998, n. 2277; Cass. Pen. 26 Giugno 1996, n. 6468; Cass. Pen. 14 Settembre 1991, n. 9592).

Quanto all'individuazione della figura del preposto in azienda, è costante l'orientamento giurisprudenziale che, in forza del citato “principio dell'effettività”, riconosce la figura del “preposto di fatto”.

PREPOSTO

Pertanto, in ambito aziendale, può ricoprire il ruolo di preposto chiunque abbia assunto una posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, al fine di attuare le prescritte misure di sicurezza e ad esigere che le stesse siano rispettate

(cfr. Cass. pen. sez. IV, 13.Ottobre. 2004 n. 40169 Cass. sez. IV pen. 5. Dicembre. 2002 (ud. 16.Ottobre .02) n.40939, ric. Gracagnolo; Cass. Pen. Sez. IV 18. Maggio. 2001 n.20145; Cass. Pen. Sez. IV 20. Gennaio.1998, n.2277, Ric. Cichetti e altro; Cass. Pen. Sez. IV 28. Maggio .1999 n. 6824, Ric. Di Fucci).

Altrettanto consolidato è l'orientamento della giurisprudenza di escludere la figura del c.d. “preposto di sé stesso”, per l'impossibilità di cumulare nello stesso soggetto la figura del debitore e del creditore della sicurezza, ed anche la giurisprudenza più recente ha confermato tale orientamento.

PREPOSTO

I compiti dei preposti sono stati individuati ed elencati analiticamente, per la prima volta, dal D.Lgs n. 81/2008 (art. 19), che, diversamente dal D.Lgs n. 626/94, ha regolamentato, in maniera esplicita, tale figura.

I più importanti sono quelli di:

“**sovrintendere e vigilare** sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso di mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti” (art. 19, co. 1°, lett. a),

“**segnalare tempestivamente** al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo, che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza.

Al riguardo, si precisa che con il termine «sovrintendere», secondo la definizione consolidata in giurisprudenza e dottrina, si intende lo

“svolgimento di un’attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti, per garantire che esso si svolga nelle regole di sicurezza”.

Decreto Legislativo n.81 9 Aprile 2008

I ruoli introdotti dalla normativa sulla Sicurezza

PREPOSTO

Il compito del preposto non è, tuttavia, quello di sorvegliare “a vista” ed “ininterrottamente da vicino” il lavoratore, bensì quello di assicurarsi personalmente che questi esegua le disposizioni di sicurezza impartite ed utilizzi gli strumenti di protezione prescritti.

Ciò il preposto può farlo anche allontanandosi dal luogo in cui si trova il lavoratore, dedicandosi ad altri compiti di sorveglianza e di lavoro, purché si assicuri in modo efficace, personalmente e senza intermediazione di altri dell'osservanza degli ordini impartiti (cfr. Cass. pen., sez. IV, 12.

Gennaio .1988, n.108).

Gli altri obblighi del preposto espressamente previsti ex art. 19 del D.Lgs n. 81/2008, sono:

- a) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico,
- b) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa,

Decreto Legislativo n.81 9 Aprile 2008

I ruoli introdotti dalla normativa sulla Sicurezza

PREPOSTO

c) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione,

d) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato, e) frequentare appositi corsi di formazione, secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lvo n. 81/2008.

Con riferimento a quest'ultimo obbligo, rileva che il D.Lvo n. 81/2008, diversamente dal D.Lvo n. 626/1994 ha previsto, ai sensi dell'art. 37, che i preposti debbano ricevere, a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di sicurezza sul lavoro.

Il legislatore ha definito anche i contenuti della suddetta formazione, che comprendono: a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi, b) definizione e individuazione dei fattori di rischio, c) valutazione dei rischi, d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

PREPOSTO

L'indicazione espressa degli obblighi del preposto ha ridotto drasticamente le fattispecie contravvenzionali poste a carico dei preposti, rendendole direttamente proporzionali a quelle che sono le loro effettive competenze e correlate responsabilità.

In questo modo, il D.Lgs n. 81/2008 ha posto rimedio alla scelta irrazionale fatta dal legislatore del 1994, che, con l'emanazione del D.Lgs n. 626 del 1994, aveva profondamente modificato l'assetto sanzionatorio previsto dal D.P.R. n. 547/1955, per quanto concerne le responsabilità dei preposti. Mentre, infatti, l'art. 391, lett. a) e b) del D.P.R. n. 547/1955, così come modificato dall'art. 26, co. 6°, del D.Lgs n. 758/1994, individuava a carico di tale figura responsabilità contravvenzionali ridotte – in quanto prevalentemente di sorveglianza – e quantitativamente limitate, l'art. 90 del D.Lgs n. 626/1994, con palese errore logico-giuridico, aveva posto in capo ai preposti responsabilità contravvenzionali quasi identiche a quelle stabilite per datori di lavoro e dirigenti, dall'art. 89.

PREPOSTO

Il D.Lgs n. 81/2008, **sotto il profilo sanzionatorio**, oltre a prevedere ipotesi **contravvenzionali ridotte**, ha introdotto, rispetto alla **normativa previgente** un reato che punisce i **preposti inadempienti con la pena esclusiva dell'ammenda** e, come per tutti gli altri destinatari della sicurezza sanzionati penalmente, ha statuito sanzioni “generalì” alla fine del Titolo I e sanzioni “speciali” alla fine dei singoli Titoli.

Infatti, per il mancato adempimento del citato obbligo di frequentare i corsi di formazione organizzati dal datore di lavoro, i preposti sono puniti con la sola pena dell'ammenda da € 300 a € 900



R.L.S.

RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI per la SICUREZZA

Persona **eletta o designata** per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.



ELEZIONE

del RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI per la SICUREZZA
**In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.**

- ❑ Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
- ❑ Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.



ELEZIONE

RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI per la SICUREZZA

In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è il seguente:

- ☐ un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- ☐ tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- ☐ sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.



R.L.S.

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI PER LA SICUREZZA

- Accede ai posti di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- E' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
- E' consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- E' consultato in merito all'organizzazione della formazione;



R.L.S.

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI PER LA SICUREZZA

- **Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;**
- **Riceve le informazioni provenienti dai Servizi di vigilanza.**



R.L.S.

FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza , concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurare adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.



R.L.S.

TUTELE DEL RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI PER LA SICUREZZA

- ☐ Il RLS non può subire pregiudizio a causa del ruolo.
- ☐ Deve avere TEMPO e MEZZI necessari per svolgere le sue funzioni.
- ☐ Non è un ruolo soggetto a sanzioni.



R.S.P.P.

**RESPONSABILE del SERVIZIO
di PREVENZIONE e PROTEZIONE**

Professionista che ha esperienza sulla Sicurezza del lavoro ed è designato dal datore di lavoro per gestire e coordinare le attività del servizio di prevenzione e protezione (SPP).



R.S.P.P.

REQUISITI DEL RESPONSABILE del SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE

Tra i requisiti del RSPP la norma individua come indispensabili i seguenti:

essere designato dal datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza;

- ❑ essere in possesso di attitudini e capacità adeguate (formazione specifica ai sensi del D. Lgs. 195/03, accordo Stato Regioni 26/01/06);
- ❑ disporre di mezzi e tempi adeguati ai compiti assegnati.



R.S.P.P.

COMPITI DEL RESPONSABILE del SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE

Attraverso il Servizio di prevenzione e protezione provvede A.....

- ❑ **individuare** dei fattori di rischio;
- ❑ **elaborare**, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive;
- ❑ **proporre** i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- ❑ **partecipare** alle consultazioni in materia di sicurezza;
- ❑ **fornire** ai lavoratori formazione e informazioni ;



S.P.P.

SERVIZIO

di PREVENZIONE e PROTEZIONE

Il SPP viene definito "l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori" come indicato dal D.Lgs.81/2008 all'art. 2 lett. I) e s.m.i..



S.P.P.

COMPITI del SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;



S.P.P.

COMPITI del SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE

- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.



MEDICO COMPETENTE

persona, medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

- 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o di igiene e medicine preventive o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;**
- 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;**



OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

- ❑ **collabora** con il datore di lavoro e con il SPP;
- ❑ **effettua** gli accertamenti sanitari;
- ❑ **esprime** i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;
- ❑ **istituisce** ed aggiorna per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- ❑ **fornisce** informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera;



OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

- ☐ **comunica** ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati;
- ☐ **visita** gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
- ☐ **effettua** le visite mediche richieste dal lavoratore;
- ☐ **collabora** con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
- ☐ **collabora** all'attività di formazione e informazione.



SORVEGLIANZA SANITARIA

E' effettuata dal medico competente e comprende:

- ☐ **Accertamenti preventivi ai fini della loro idoneità alla mansione specifica;**

- ☐ **Accertamenti periodici per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.**

Gli accertamenti comprendono esami clinici e indagini diagnostiche.



FINE